

NORME DIOCESANE SULLE PARROCCHIE, SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI E SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO¹

Con l'erezione della Diocesi di Cuneo-Fossano è necessario definire il diritto particolare di questa nuova Chiesa locale, stabilendo, insieme agli Statuti e ai Regolamenti degli organismi diocesani, le norme che sostengono l'azione delle Parrocchie, delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche, dei sacerdoti, dei diaconi e di tutti i ministri non ordinati che sono sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano, in conformità a quanto previsto dal Codice di diritto canonico per la Chiesa universale.

Pertanto, nell'ambito di quanto deciso dal Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, in particolare nelle costituzioni 19-29, 50 e 54 sulle Parrocchie, e sentiti il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, ciascuno per quanto di propria competenza;

premesso che, a norma del can. 1276§1 del Codice di diritto canonico, spetta all'Ordinario di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni temporali appartenenti alle persone giuridiche canoniche pubbliche a lui soggette;

visti i cann. 1274-1289 sull'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici e il can. 1263 sul diritto del Vescovo diocesano d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo moderato e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della Diocesi;

considerato il can. 1266, sulla possibilità per l'Ordinario di disporre che si facciano queste speciali a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla Curia diocesana;

secondo quanto disposto dal can. 1281§2, sulla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche canoniche pubbliche soggette al Vescovo diocesano;

¹ Promulgate l'8 settembre 2023, con emendamenti agli artt. 21, 22, 28, 36, 42, 43, 47 e 50 del 19 marzo 2025, dal Vescovo diocesano Piero Delbosco.

recepita la Delibera 58 del 1 agosto 1991 della Conferenza Episcopale Italiana, con i successivi aggiornamenti, sul sostentamento dei sacerdoti che prestano servizio nelle Diocesi in Italia;

visti i cann. 945-958 sull'offerta data per la celebrazione della messa, con le disposizioni aggiuntive del Decreto generale *Mos Iugiter* della Congregazione per il Clero del 22 febbraio 1991;

considerando quanto indicato dall'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana del 1 settembre 2005;

come primo Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano con il presente Decreto generale stabilisco le norme diocesane che entreranno in vigore il 3 dicembre 2023, prima Domenica di Avvento, abrogata ogni norma precedente e revocata ogni consuetudine vigente che siano contrarie.

Tale Decreto sia inserito negli atti ufficiali della Curia e venga comunicato a chi di dovere con la pubblicazione sugli organi ufficiali della Diocesi, la Rivista diocesana e il sito internet diocesano.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, lì 8 settembre 2023

Natività della Beata Vergine Maria

+ Piero Delbosco - *Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano*
don Elio Dotto - *Cancelliere vescovile*

Sulle Parrocchie

1. A norma della costituzione 29 del Sinodo diocesano, l'attività pastorale viene organizzata a livello di Parrocchie e Unità pastorali; il riferimento alla «Zona pastorale» va limitato al coordinamento di sacerdoti e diaconi, già in essere, e alla formazione degli altri operatori pastorali laici e consacrati; inoltre, serve a custodire l'attenzione ecumenica ed a rafforzare il lavoro in rete con le altre agenzie educative, culturali e sociali del territorio.
2. Per «Unità pastorale» si intende l'insieme di più Parrocchie affidate allo stesso parroco, o agli stessi parroci *in solidum*. Il lavoro comune stabile di più Parrocchie affidate a parroci diversi viene denominato «Collaborazione pastorale» ed è preliminare alla costituzione dell'Unità pastorale.
3. Le norme diocesane seguenti applicano i cann. 515-552 del Codice di diritto canonico alle Parrocchie e alle Unità pastorali della Diocesi; quanto si dice per le Unità pastorali può essere utilizzato, a giudizio dei parroci interessati, nelle Collaborazioni pastorali.
4. Quando più Parrocchie hanno lo stesso parroco, o gli stessi parroci *in solidum*, sono *ipso facto* costituite in Unità pastorale; pertanto si dovrà scegliere una di esse come Centro, dove di norma sono domiciliati i parroci e gli eventuali vicari parrocchiali o collaboratori pastorali, facendovi convergere il

coordinamento di tutte le attività, anche predisponendo uno sportello o ufficio centrale dell’Unità pastorale a cui possono rivolgersi i fedeli di tutte le Parrocchie coinvolte.

5. La scelta del Centro di cui all’art. 4 sarà fatta dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, su proposta dei parroci competenti, sentiti i sacerdoti della Zona pastorale, tenendo conto della distribuzione dei fedeli sul territorio, delle strutture pastorali esistenti o progettabili, dell’organizzazione della società civile e anche della storia locale, non escludendo, in casi particolari, la possibilità che una Unità pastorale abbia due Centri.
6. È opportuno che nel Centro dell’Unità pastorale siano coordinati i percorsi formativi, in particolare quelli dell’iniziazione cristiana, anche lasciandone diffuse sul territorio le sedi. Per quanto riguarda i percorsi rivolti ai bambini ed ai ragazzi in età scolare, potrà essere utile localizzarli dove già hanno sede le Scuole primarie e le Scuole secondarie di primo grado, rafforzando le collaborazioni con esse, anche tramite gli insegnanti di religione cattolica ivi assegnati, pur nel rispetto delle distinte competenze.
7. È opportuno che i sacramenti dell’Iniziazione cristiana siano amministrati unitariamente, nel Centro dell’Unità pastorale oppure a rotazione nelle diverse chiese parrocchiali, in particolare la Confermazione, ma valutando pure celebrazioni unitarie del Battesimo che, anche ai sensi dei cann. 856 e 857, va amministrato nelle chiese parrocchiali che hanno il fonte battesimal, evitando di ricorrere ad altre chiese, di quartiere o frazionali, e di norma nella Veglia pasquale o nell’Eucaristia domenicale, al fine di evidenziarne sempre il carattere ecclesiale, pubblico e pasquale. Analogamente, la celebrazione delle Eseguie sia soltanto nelle chiese parrocchiali, mentre per il Matrimonio ci si attenga alle disposizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana per cui sul ricorso a chiese non parrocchiali, di proprietà dell’ente Parrocchia, è competente il parroco del luogo, cercando di adottare criteri omogenei all’interno di ciascuna Zona pastorale, esclusi sempre i Santuari diocesani e le altre chiese con personalità giuridica propria o date in uso all’ente Diocesi, salvo eventuali privilegi concessi dai rispettivi Statuti.
8. Al fine di individuare le soluzioni migliori in merito alle questioni di cui agli artt. 6 e 7 i parroci consultino l’Ordinario del luogo che sovrintende a tali materie, e cioè il Vicario episcopale per la pastorale. In questo contesto, vengano anche formulate proposte per la riduzione del numero delle Messe auspicata dalla costituzione 24 del Sinodo diocesano, tenendo conto di quanto segue:

- a) salvo che nella Commemorazione dei fedeli defunti e nel Natale del Signore, non è lecito al sacerdote celebrare la Messa più di una volta al giorno, come prescritto dal can. 905§1;
 - b) a norma del can. 905§2, a modo di eccezione alla regola, in tutte le parrocchie della Diocesi ai sacerdoti è concessa in via generale la facoltà di celebrare la Messa due volte al giorno, per giusta causa, e anche tre volte al giorno, se lo richiede la necessità pastorale, nelle domeniche e nelle feste di prece; la valutazione della giusta causa e della necessità pastorale è rimessa ai parroci e ai rettori dei Santuari diocesani;
 - c) nel territorio della Diocesi i sacerdoti che in un giorno hanno già celebrato una o due volte la Messa per l'utilità dei fedeli, secondo quanto disposto sopra, possono concelebrare una seconda o una terza messa nelle circostanze seguenti: a norma del diritto liturgico universale, il Giovedì della Settimana Santa, se si partecipa alla Messa del Crisma, a Pasqua, se si partecipa alla Veglia pasquale, nella Commemorazione dei fedeli defunti, nel Natale del Signore, in occasione del Sinodo diocesano o della Visita pastorale o di particolari riunioni con il Vescovo diocesano od un suo delegato; per disposizione diocesana, anche in altre occasioni festive o di suffragio in cui i sacerdoti intendono significare vicinanza e partecipazione, evitando però che tale concelebrazione manifesti una preferenza di persone;
 - d) per le intenzioni di suffragio nel settimo giorno o nel trentesimo giorno o nel primo anniversario dalla morte si suggerisce, valutando i diversi contesti, di dedicare ogni settimana una o più Messe feriali già programmate, promuovendo una più complessiva pastorale del lutto;
 - e) nelle chiese non parrocchiali in cui non si celebra abitualmente l'Eucaristia, si programmi di norma una sola Messa all'anno, in occasione della festa propria, salvo che la chiesa venga utilizzata in determinati periodi in sostituzione della chiesa parrocchiale o per la necessità pastorale temporanea di aumentare il numero delle Messe.
9. Formulando proposte per la riduzione del numero delle messe, ai sensi dell'art. 8, i parroci prevedano nei giorni feriali altre forme di celebrazione, guidate dai diaconi o da ministri non ordinati, in particolare la Liturgia delle Ore o la Liturgia della Parola. Nelle chiese in cui non è più possibile celebrare la Messa festiva, il parroco valuti se proporre la Liturgia festiva della Parola, con la distribuzione della Comunione Eucaristica, secondo le norme liturgiche approvate dalla Conferenza Episcopale Piemontese e con il consenso del Vicario episcopale per la pastorale: tale celebrazione non può mai compiersi in quelle chiese dove la Messa è stata celebrata nella vigilia; così pure non è consentito compiere più di una Liturgia festiva della Parola

nella medesima chiesa; inoltre, nella stessa chiesa dove nel giorno festivo si celebra una Messa non è consentita la Liturgia festiva della Parola in sostituzione di un'altra Messa o nella vigilia. Per quanto riguarda la predicazione, quando a presiedere la Liturgia della Parola è un ministro non ordinato la Conferenza Episcopale Piemontese ritiene preferibile la lettura di un'omelia preparata dal parroco o da un altro ministro ordinato; tuttavia, eccezionalmente, siccome a norma del can. 767§1 soltanto l'omelia della Messa è riservata al sacerdote o al diacono, il parroco può incaricare il ministro non ordinato che presiede la Liturgia della Parola di fare l'omelia, purché sia veramente preparato e competente. Per quanto riguarda le intenzioni di preghiera, nella Liturgia della Parola si eviti il ricordo di specifici defunti, al fine di non generare confusione rispetto alle intenzioni di suffragio per cui si prega nelle Messe.

10. Le nuove opere per la testimonianza della carità siano promosse in un Centro dell'Unità pastorale e ad esse convergano le opere caritative parrocchiali già esistenti, nell'ambito delle iniziative diocesane, sentito l'Ordinario del luogo che sovrintende a tale materia, e cioè il Vicario episcopale per la pastorale.
11. Nel passaggio dalle Parrocchie distinte all'Unità pastorale è affidato un ruolo decisivo all'unico parroco, o ai parroci *in solidum* la cui attività comune è diretta dall'unico parroco moderatore, che di essa risponde davanti al Vescovo diocesano. La loro guida paziente e la loro presenza regolare in tutte le Parrocchie aiuterà la maturazione dei cammini unitari, addolcendo i campanilismi e valorizzando le piccole comunità.
12. Per favorire il processo di maturazione di cui all'art. 11 è opportuno che le tappe principali dei percorsi formativi come pure le più importanti celebrazioni liturgiche siano presiedute dal parroco, o da uno dei parroci *in solidum*, in tutte le Parrocchie dell'Unità pastorale. In particolare, il parroco valuti l'opportunità pastorale di amministrare personalmente i Battesimi e presiedere le Esequie, come suggerito dal can. 530.
13. Gli altri sacerdoti collaborano con i parroci secondo le necessità: i vicari parrocchiali li aiutano in modo organico, anche supplendoli, a norma dei cann. 545-552 e delle eventuali specificazioni contenute nella lettera di nomina; i collaboratori pastorali aiutano in modo più settoriale e puntuale, secondo gli accordi presi con il parroco o con il parroco moderatore, ove vi siano più parroci *in solidum*. Tutti si sforzino di condurre un'azione pastorale comune ed unitaria, sotto la direzione dei parroci, sottponendo al discernimento del Vescovo diocesano eventuali controversie.
14. I sacerdoti emeriti possono essere una risorsa preziosa per le Parrocchie in cui hanno il domicilio o a cui sono legati da altri motivi: i parroci si consiglino

con loro e se ne avvalgano nel rispetto della condizione di sacerdoti che hanno lasciato il servizio attivo, quindi senza impegni a tempo pieno e senza essere membri dei Consigli di cui agli artt. 16 e 17; gli emeriti aiutino i parroci con discrezione, favorendone la relazione pastorale con i fedeli e con una particolare prudenza quando collaborano nella parrocchia che prima era loro affidata, soprattutto nel caso in cui abbiano mantenuto lì il domicilio, con il consenso del Vescovo diocesano.

15. Entro due anni dall'entrata in vigore di queste norme, il Consiglio presbiterale offre al Vescovo diocesano una proposta per implementare nelle Parrocchie e nelle Unità pastorali il servizio dei diaconi permanenti, dei coordinatori dei settori della pastorale di cui alla costituzione 20 del Sinodo diocesano e degli altri ministri non ordinati: accoliti, ministri straordinari della Comunione, lettori, catechisti, economi... Tale proposta, da sottoporre al parere del Consiglio pastorale diocesano, espliciti i percorsi formativi, valorizzi la possibilità di dedicarsi in forma stabile ed istituita a questi ministeri e metta a fuoco l'opportunità di prevedere una retribuzione per chi li esercita a tempo pieno. In particolare, venga ripresa la riflessione sul diaconato permanente, verificando la prassi attuale e favorendone un incremento, anche considerando che i diaconi, in quanto chierici, sono abili alla potestà di governo nella Chiesa, ai sensi del can. 129, pur non ricevendo la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, riservata al Vescovo e ai presbiteri, come specificato dal can. 1009.
16. In ogni Parrocchia dell'Unità pastorale deve essere costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) di cui al can. 537: il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, può costituire un solo Consiglio per tutte le parrocchie a lui affidate, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.
17. A norma della costituzione 21 del Sinodo diocesano, il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) di cui al can. 536 è obbligatorio. È opportuno che tale Consiglio sia costituito unico per tutte le parrocchie dell'Unità pastorale, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.
18. I Regolamenti di cui agli artt. 16 e 17 vanno adottati da ciascun parroco in riferimento ai modelli di cui all'ALLEGATO 1 relativi a consigli costituiti unici per tutte le parrocchie di una Unità pastorale.
19. L'amministrazione dei beni temporali, compresa la gestione della cassa con il denaro corrente, deve rimanere distinta per ciascuna Parrocchia, sotto la responsabilità del parroco, o del parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, a norma del can. 532; il prestito di una somma di denaro dalla cassa di una Parrocchia a quella di un'altra all'interno della stessa Unità

pastorale per un periodo superiore a sei mesi richiede la licenza dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 1281, come stabilito dall'art. 43 d); il rendiconto annuale di cui al can. 1287 deve essere presentato per ogni singola parrocchia, versando in modo distinto per ciascuna il tributo di cui al can. 1263 e le questue speciali obbligatorie di cui al can. 1266, ai sensi degli artt. 31-41. Tale amministrazione distinta delle Parrocchie nell'Unità pastorale non vieta che la Parrocchia Centro di cui all'art. 4 faccia da capofila per alcune spese comuni, ricevendo dalle altre Parrocchie un certo rimborso, secondo quanto determinato dal parroco.

20. Per la corretta applicazione nelle parrocchie costituite in Unità pastorale delle norme diocesane sull'amministrazione dei beni temporali di cui agli artt. 27-51, i parroci possono consultare l'ufficio dell'Economista diocesano.
21. I libri e i fascicoli parrocchiali di cui al can. 535 e all'art. 22 vanno redatti accuratamente e diligentemente conservati per ogni singola Parrocchia dell'Unità pastorale, riprovata qualsiasi consuetudine contraria che abbia introdotto libri unici per Parrocchie diverse o più libri per una sola Parrocchia. Tali libri possono rimanere nell'archivio delle case parrocchiali in cui non c'è il domicilio abituale di un sacerdote o almeno di un custode soltanto se il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, ha incaricato un fedele di curarne la redazione e la conservazione nel rispetto del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela della buona fama e della riservatezza; in caso contrario è opportuno che vengano trasferiti e conservati nell'archivio della casa parrocchiale del Centro dell'Unità pastorale di cui all'art. 4, oppure, per quanto riguarda i libri e i fascicoli non necessari per l'uso corrente, nell'Archivio storico diocesano, su richiesta del parroco, sentito il CPP e in accordo con l'Ordinario del luogo che sovrintende a tale materia, e cioè il Vicario generale, il quale definisce qual è l'uso corrente, nel rispetto delle norme civilistiche sulla tutela dei beni culturali.
22. Il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano parroci *in solidum*, è responsabile che per ogni parrocchia dell'Unità pastorale ci siano i registri dei Battesimi, delle Confermazioni, dei Matrimoni e delle Esequie, i cui atti devono essere trasmessi in copia ogni anno all'Archivio storico diocesano, tramite la Segreteria pastorale della Curia diocesana. Al momento della vidimazione, sempre obbligatoria, i fascicoli delle Istruttorie matrimoniali devono essere depositati presso la medesima Segreteria. Fanno parte dell'archivio parrocchiale anche i fascicoli che raccolgono i documenti istituzionali, compresi lo stato delle anime, la cronaca parrocchiale e la corrispondenza, come pure la documentazione sull'amministrazione dei beni temporali.

23. Su come gestire eventuali consuetudini contrarie riprovate e trasferire i libri parrocchiali, ai sensi dell'art. 21, i parroci consultino l'ufficio del Cancelliere vescovile.
24. Nei passaggi da un parroco ad un altro si osservino le procedure e le istruzioni per l'ingresso di un nuovo parroco di cui all'ALLEGATO 2 che sostituiscono le prassi finora seguite.
25. Ai sensi della costituzione 28 del Sinodo diocesano, entro due anni dall'entrata in vigore di queste norme, ai sensi del can. 515§2, tenendo conto anche dei criteri elencati all'art. 5, il Vescovo diocesano, preso atto della maturazione dei cammini unitari di cui all'art. 11 e sentito il Consiglio presbiterale, con uno o più Decreti generali rivede il numero e il dimensionamento delle Parrocchie della Diocesi, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e gestionali, salvaguardando comunque, per quanto possibile, la cura pastorale delle piccole comunità, anche prevedendo che vi siano più chiese parrocchiali in una medesima Parrocchia. In particolare, le Parrocchie affidate allo stesso parroco da almeno tre anni, insieme agli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del territorio parrocchiale che hanno già il parroco come legale rappresentante, vengono giuridicamente aggregate nella Parrocchia Centro di cui all'art. 4, sentito il CPAE e il CPP nel caso di una Parrocchia che ha più di 2000 abitanti o nel caso in cui non fosse salvaguardata una Parrocchia per Comune.
26. Rivedendo il numero e il dimensionamento delle Parrocchie, nei modi stabiliti dall'art. 25, viene ridotto anche il numero delle Zone pastorali che, avendo un territorio più esteso, mantengono solo le funzioni specificate sopra all'art. 1, sotto la guida dei Vicari foranei, denominati Vicari zonali, di cui ai cann. 553-555.

Sull'amministrazione dei beni temporali

Sulla determinazione degli adempimenti amministrativi richiesti alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano

27. Sono soggette al Vescovo diocesano le persone giuridiche canoniche pubbliche di qualsiasi natura, genere e finalità che hanno la sede legale nel territorio della Diocesi, se non legittimamente sottratte alla sua potestà, che per l'ordinamento italiano assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, d'ora in poi «enti ecclesiastici vigilati».
28. Hanno finalità diocesana, e di conseguenza sono sottoposti ad uno speciale regime di vigilanza, secondo le determinazioni del diritto particolare e degli Statuti propri, i seguenti «enti ecclesiastici diocesani»: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano, Fondazione Opere

Diocesane Cuneesi, Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio in Fossano, Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle in Boves, Santuario Diocesano San Magno in Castelmagno, Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio in Vinadio.

29. La Curia diocesana, a norma del suo Statuto e secondo le necessità, sostiene gli enti ecclesiastici diocesani con erogazioni liberali, a cui hanno diritto, in subordine, anche gli enti ecclesiastici vigilati. Gli altri enti ecclesiastici e gli enti secolari che persegono finalità ecclesiastiche possono richiedere tali erogazioni, a condizione che volta per volta alleghino alla richiesta il rendiconto amministrativo e si impegnino a presentare una rendicontazione a consuntivo.
30. Il Vicario generale sovrintende agli enti ecclesiastici vigilati e diocesani ricevendo il rendiconto amministrativo annuale e concedendo le licenze canoniche per atti di straordinaria amministrazione prescritte dal diritto: in tale vigilanza si avvale della collaborazione dell'Economio diocesano, ai sensi del can. 1278, secondo le determinazioni dello Statuto della Curia diocesana, e degli altri uffici competenti della Curia diocesana.
31. Tutti gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani hanno l'obbligo di presentare all'Economio diocesano entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto amministrativo dell'anno solare precedente, utilizzando l'apposita modulistica, dematerializzata o cartacea, prevista da tale ufficio.
32. Il rendiconto amministrativo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente: per le parrocchie, il parroco lo sottoscrive sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici; per gli altri enti, il legale rappresentante lo sottoscrive nel rispetto delle procedure amministrative previste dagli Statuti propri.
33. Entro il 30 aprile di ogni anno, considerando il rendiconto amministrativo presentato, tutti gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani hanno l'obbligo di versare alla Curia diocesana, tramite l'Economio diocesano, un tributo pari al 2% di tutte le entrate finanziarie ordinarie, considerando anche in modo integrale le rendite immobiliari e solo l'utile delle attività commerciali, ai sensi della legge civile, o ad esse assimilate a giudizio dell'Economio diocesano, e un tributo pari al 10% di tutte le entrate finanziarie straordinarie. Gli Statuti propri possono prevedere ulteriori tributi per gli enti ecclesiastici diocesani.
34. Sono da considerarsi straordinarie tutte quelle entrate finanziarie la cui accettazione richiede una licenza canonica, secondo quanto determinato dalle norme diocesane, salvo le rendite immobiliari e le erogazioni liberali

- straordinarie direttamente finalizzate all'esecuzione di manutenzioni straordinarie, a giudizio dell'Economista diocesano.
35. Sono esclusi dal calcolo dei tributi diocesani soltanto le erogazioni liberali ricevute dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.
36. Ogni ente ecclesiastico vigilato e diocesano può detrarre dai tributi diocesani dovuti le spese sostenute presso un ente ecclesiastico diocesano di cui all'art. 28 dell'ammontare complessivo dei tributi e non oltre 1.000,00 euro all'anno.
37. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare all'Economista diocesano la questua raccolte per le seguenti otto iniziative annuali: 1. Giornata diocesana del Seminario, in gennaio; 2. Quaresima diocesana di fraternità, in marzo; 3. Giornata universale per le opere della Terra Santa, il venerdì santo; 4. Giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in aprile; 5. Giornata universale per la carità del Papa, in giugno; 6. Giornata universale delle migrazioni, in settembre; 7. Giornata universale missionaria, in ottobre; 8. Avvento diocesano di fraternità, in dicembre.
38. Le questue raccolte ai sensi dell'art. 37 vanno versate quanto prima, e comunque entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.
39. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare alla Caritas diocesana la questua raccolta in occasione delle eventuali Giornate straordinarie indette dal Vescovo diocesano per particolari eventi che richiedono urgente solidarietà, secondo quanto pubblicato sul sito internet diocesano.
40. Gli enti ecclesiastici vigilati e diocesani che non presentano il rendiconto amministrativo o non versano i tributi diocesani nei tempi e nei modi prescritti, non possono avere licenze canoniche per atti di straordinaria amministrazione e non possono ricevere erogazioni liberali dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.
41. Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto che non versano le questue per almeno 5 delle 8 iniziative annuali di cui all'art. 37 non possono ricevere erogazioni liberali dalla Curia diocesana o dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Sulla determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano

42. Per le persone giuridiche canoniche pubbliche di cui sopra agli artt. 27 e 28, sono da ritenersi atti di straordinaria amministrazione i seguenti atti:
- l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'alienazione e la costituzione di diritti reali in relazione a tutti i beni immobili;
 - tutti gli atti pubblici che indebitano l'ente o ne pregiudicano il patrimonio, comprese la contrazione di debiti di qualsiasi tipo, la concessione di

- prestiti in qualunque modo, il rilascio di garanzie reali o personali, la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- c) l'accettazione di eredità e legati, come pure l'accettazione, la mutazione o la riduzione di pie volontà o legati di culto;
 - d) la costituzione di società o associazioni di qualunque tipo, oppure la partecipazione o l'uscita da esse; l'inizio, il subentro, la concessione in affitto o il recesso anticipato, la cessione e la cessazione di attività imprenditoriali di qualsiasi genere; la costituzione e la chiusura di un ramo di impresa sociale;
 - e) l'introduzione di un giudizio davanti alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative o speciali dell'ordinamento civile;
 - f) per le parrocchie, l'ospitalità permanente, o comunque di durata superiore a due mesi continui, a persone che non sono chierici diocesani, e cioè diaconi incardinati nella Diocesi oppure sacerdoti incardinati nella Diocesi o inseriti nel sistema diocesano di sostentamento del clero;
 - g) la concessione con atto pubblico di una procura da parte del legale rappresentante di un ente.
43. Sono altresì da ritenersi atti di straordinaria amministrazione i seguenti atti:
- a) la locazione e il comodato, in forma sia attiva che passiva, di tutti i beni immobili, tanto per la concessione quanto per il recesso;
 - b) l'acquisizione, la costruzione, la riparazione e l'alienazione dei beni mobili il cui valore sia superiore a 15.000,00 euro e di tutti i beni mobili che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile;
 - c) tutti gli atti non pubblici che indebitano l'ente o ne pregiudicano il patrimonio e l'acquisto o la vendita di qualunque titolo azionario o obbligazionario, eccetto i titoli di stato italiani;
 - d) l'accettazione di donazioni ed erogazioni liberali da enti secolari o da privati il cui valore complessivo annuale sia superiore a 15.000,00 euro provenienti dalla medesima persona giuridica o fisica;
 - e) l'assunzione o il licenziamento di personale dipendente a tempo indeterminato.
44. Sono infine da ritenersi atti di straordinaria amministrazione:
- a) le istruttorie previe presso le autorità secolari competenti per interventi su beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile, come pure i trasferimenti da un edificio all'altro dei beni mobili così vincolati;
 - b) gli interventi di adeguamento liturgico delle chiese, degli oratori e degli altri luoghi di culto soggetti a vincolo dall'ordinamento civile di carattere

- definitivo, e cioè adottati per un periodo superiore all'anno, che non rientrano tra gli atti di cui all'art. 42 a);
- c) tutti gli interventi di adeguamento liturgico delle chiese, degli oratori e degli altri luoghi di culto che non rientrano tra gli atti di cui agli artt. 42 a) e 44 b).
45. La richiesta di licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 42 e 43 deve essere presentata all'Economista diocesano, sentito il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto per gli atti che riguardano beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo dall'ordinamento civile, utilizzando l'apposita modulistica, cartacea o digitale, fornita da tali uffici, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante:
- a) per le parrocchie, il parroco sottoscrive la domanda sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici;
 - b) per le parrocchie i cui parroci, nominati a tempo determinato, sono nell'ultimo anno di mandato o oltre il termine stabilito, per le parrocchie i cui parroci, anche se nominati a tempo indeterminato, hanno compiuto i 75 anni di età, e per le parrocchie che sono stabilmente rette da amministratori parrocchiali, la domanda può essere sottoscritta soltanto con il consenso del Consiglio parrocchiale per gli affari economici;
 - c) per le altre persone giuridiche, il legale rappresentante sottoscrive la domanda nel rispetto delle procedure amministrative previste dagli Statuti propri.
46. La richiesta di licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 44 deve essere presentata:
- a) per le istruttorie previe, i trasferimenti e gli interventi di cui alle lettere a) e b), al Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera c), all'Icaricato diocesano per la Liturgia.
47. La licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 42 viene rilasciata:
- a) se il valore è inferiore a 100.000,00 euro con rescritto del Vicario generale, sentito l'Economista diocesano e, se necessario, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e l'Icaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
 - b) se il valore è compreso tra 100.000,00 euro e 250.000,00 euro con rescritto del Vicario generale, sentiti il Collegio dei consiglieri e il Consiglio diocesano per gli affari economici, su relazione dell'Economista diocesano e, se necessario, del Delegato vescovile per i beni culturali

- ecclesiastici e l'edilizia di culto e dell'Icaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
- c) se il valore è superiore a 250.000,00 euro con rescrutto del Vescovo diocesano, ottenuto il consenso del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, su relazione dell'Econo diocesano e, se necessario, del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e dell'Icaricato diocesano per la Liturgia, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.
48. I rescrutti di cui all'art. 47 vengono controfirmati dal Cancelliere vescovile o dal Notaio di Curia da lui delegato che ne certificano la correttezza formale e ne producono copie cartacee o digitali, secondo le necessità.
49. La richiesta di alienazione di bene del patrimonio stabile della persona giuridica, di cui al can. 1291, o di operazione che pregiudica la situazione patrimoniale della persona giuridica, di cui al can. 1295, per un valore superiore a 1.000.000,00 di euro o comunque quando si tratta di doni votivi fatti alla Chiesa o di beni che abbiano carattere artistico, culturale e storico soggetti a vincolo nell'ordinamento civile, necessita anche della licenza della Sede apostolica, ai sensi del can. 1292§2, su domanda del Vescovo diocesano tramite il Cancelliere vescovile.
50. A meno che sia richiesto un atto pubblico, nel qual caso è necessario il rescrutto di cui all'art. 47, la licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 43 viene rilasciata per le vie brevi documentate dall'Econo diocesano, sentiti il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici se il valore è superiore a 100.000,00 euro, e sentiti anche, quando necessario, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, l'Icaricato diocesano per la Liturgia e l'Icaricato diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.
51. La licenza canonica per atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 44 viene rilasciata:
- a) per le istruttorie previe, i trasferimenti e gli interventi di cui alle lettere a) e b), tramite le vie brevi documentate dal Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto, con il parere eventuale della commissione di tale ufficio, sentito l'Econo diocesano e, se necessario, l'Icaricato diocesano diocesano per la Liturgia e l'Icaricato diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera c), tramite le vie brevi documentate dall'Icaricato diocesano per la Liturgia, sentito il Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto e, se necessario, l'Icaricato

diocesano per la Musica sacra, con il parere eventuale delle commissioni di tali uffici.

Sul sostentamento del clero

52. Si provvede al sostentamento di un sacerdote che presta in servizio nella Diocesi tramite le remunerazioni che riceve dalle Parrocchie o da altri Enti, integrate, se necessario, dall'Istituto per il sostentamento del clero ai sensi dell'art. 65.
53. In conformità alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, la misura della remunerazione mensile dovuta dalla Parrocchia è così determinata:
 - a) le Parrocchie che hanno più di 1000 abitanti devono assicurare al parroco una remunerazione mensile pari alla quota capitaria base di euro 0,073 moltiplicata per il numero degli abitanti;
 - b) per le Parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 1000 e 601 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 60,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%;
 - c) per le Parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 600 e 301 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 40,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%;
 - d) per le Parrocchie che hanno un numero di abitanti compreso tra 300 e 101 la quota capitaria viene determinata per ciascuna in modo che assicurino al parroco una remunerazione mensile di euro 20,00, senza che la quota capitaria base venga diminuita più del 30%;
 - e) per le Parrocchie che hanno fino a 100 abitanti, il cui numero complessivo non supera il 15% del numero delle parrocchie della Diocesi, la quota capitaria viene ridotta alla cifra figurativa risultante dalla riduzione del 90% della quota capitaria base.
54. Nel caso in cui il sacerdote sia parroco di più Parrocchie o parroco *in solidum* moderatore di più parrocchie la quota capitaria, determinata con le regole dell'art. 53, viene ridotta del 50%.
55. Per il parroco *in solidum* non moderatore e per il vicario parrocchiale la quota capitaria per il calcolo della remunerazione è determinata nella misura del 50% di quella che spetta al parroco, secondo le regole dell'art. 53, ridotta ulteriormente alla misura del 25% nel caso in cui il sacerdote sia parroco *in solidum* non moderatore o vicario parrocchiale di più parrocchie oppure nel caso in cui il sacerdote abbia altri redditi ministeriali.

56. Ai fini del sostentamento del clero, gli amministratori parrocchiali sono equiparati ai parroci.
57. Sono equiparati ai vicari parrocchiali, ai fini del sostentamento del clero, i sacerdoti che prestano il proprio ministero presso una o più Parrocchie in forma stabile e continuativa con l'incarico di collaboratore pastorale o comunque per espressa volontà dell'Ordinario del luogo, come attestato dalla Cancelleria vescovile.
58. Il numero degli abitanti delle Parrocchie di cui all'art. 53 viene indicato dalla Cancelleria vescovile sulla base di quanto comunicato dai relativi parroci, fatte le eventuali opportune verifiche, e può essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.
59. La quota capitaria base di cui all'art. 53 a) può essere aggiornata al 31 dicembre di ogni anno dal Vescovo diocesano con un proprio Decreto, in conformità con le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana.
60. La misura della remunerazione mensile dovuta dagli Enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi è stabilita come all'elenco dell'ALLEGATO 3.
61. Il sacerdote che esercita il suo ministero nella Curia diocesana riceve la remunerazione nella misura mensile stabilita nell'ALLEGATO 3 soltanto nel caso degli uffici di Vicario generale o episcopale o giudiziale e degli uffici obbligatori di Cancelliere vescovile ed Economo diocesano oppure nel caso in cui non abbia alcun altro reddito ministeriale.
62. La remunerazione mensile dei sacerdoti che su incarico del Vescovo diocesano esercitano il loro ministero senza un legame con una Parrocchia o un altro specifico Ente ecclesiastico viene assicurata dall'ente Diocesi nella misura stabilita dall'ALLEGATO 3.
63. L'ALLEGATO 3 può essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dal Vicario generale.
64. Su ciascun sacerdote grava l'obbligo di segnalare all'Istituto per il sostentamento del clero le eventuali remunerazioni non *una tantum* che ricevono da Enti diversi da quelli di cui all'ALLEGATO 3, anche non ecclesiastici, come pure l'importo delle pensioni di cui godono, diverse dalla pensione del Fondo Clero, fermo restando che tali pensioni, ai fini dell'integrazione di cui all'art. 65, vengono computate secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana.
65. Le remunerazioni di cui agli artt. 53-64 vengono integrate, se necessario, dall'Istituto per il sostentamento del clero nella misura determinata dal sistema di punteggio stabilito della Conferenza Episcopale Italiana che oltre ai punti base, assegnati a tutti, prevede i punti di anzianità e i punti aggiuntivi di cui agli artt. 66-69.

66. Per tenere conto di particolari oneri connessi all'esercizio di un ufficio, la Conferenza Episcopale Italiana ha determinato, nell'ambito del punteggio di cui all'art. 65 assegnato ad ogni sacerdote, l'attribuzione di punti aggiuntivi:
- a) al Vescovo diocesano sono attribuiti 40 punti;
 - b) al sacerdote che esercita l'ufficio di Vicario generale sono attribuiti 25 punti;
 - c) ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di Vicario episcopale sono attribuiti 18 punti;
 - d) ai parroci incaricati, se *in solidum* come moderatori, della cura di più parrocchie o di parrocchie aventi più di 4000 abitanti o di parrocchie molto estese, ai sensi di quanto specificato dal Vescovo diocesano, sono attribuiti 10 punti; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili; fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie qui indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
 - e) ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario o associato o come officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane o negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane sono attribuiti 10 punti;
 - f) ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico sono attribuiti 5 punti.
67. I punti aggiuntivi di cui all'art. 66 possono essere aggiornati al 31 dicembre di ogni anno dalla Conferenza Episcopale Italiana.
68. Per tenere conto di altri particolari oneri e costi connessi all'esercizio di un ufficio, al 31 dicembre di ogni anno il Vescovo diocesano determina, nell'ambito del punteggio di cui all'art. 65 assegnato ad ogni sacerdote e nei limiti stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, l'attribuzione di punti aggiuntivi, su proposta scritta del Vicario generale, considerando in modo

speciale i seguenti casi e solo quando comportano un effettivo vantaggio economico:

- a) i parroci che esercitano l'ufficio di Vicario zonale;
- b) i parroci incaricati *in solidum*, ma non come moderatori, della cura pastorale di più parrocchie o di parrocchie aventi più di 4000 abitanti o di parrocchie molto estese, ai sensi di quanto specificato dal Vescovo diocesano;
- c) i vicari parrocchiali di più parrocchie;
- d) i sacerdoti che hanno un ufficio nella Curia diocesana, proporzionalmente al carico di responsabilità, a norma dello Statuto della Curia stessa, e considerando anche se lo cumulano con un ufficio di cura pastorale;
- e) i sacerdoti che hanno un altro ufficio diocesano o interparrocchiale oppure sostengono costi particolari di trasferta a motivo di un ufficio diocesano.

69. Sull'attribuzione dei punti aggiuntivi di cui all'art. 68, l'ALLEGATO 4 offre uno schema di riferimento che può essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dal Vicario generale anche in relazione agli effettivi punti aggiuntivi disponibili.

70. I sacerdoti inabili e i sacerdoti a cui il Vescovo diocesano ha conferito il titolo di emerito, abitualmente sempre compiuti i settantacinque anni di età, sono inseriti nel sistema di previdenza integrativa, come previsto dalle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana: ad essi non è più dovuta alcuna remunerazione di cui agli artt. 53-64, né punti aggiuntivi di cui agli artt. 66-69, ma continuano a ricevere una congrua indennità dall'Istituto per il sostentamento del clero.

71. Le variazioni delle posizioni dei sacerdoti ai fini del sostentamento per quanto riguarda gli uffici canonicamente conferiti dipendono esclusivamente dai Decreti con cui il Vescovo o comunque l'Ordinario competente conferiscono a ciascuno il proprio ufficio o dispongono l'inserimento nel sistema della previdenza integrativa; tali variazioni vengono segnalate tempestivamente dalla Cancelleria vescovile all'Istituto per il sostentamento del clero in modo che diventino effettive dal primo giorno del mese corrente, se l'incarico decorre, per Decreto o per presa di possesso, entro il giorno 15 del mese oppure dal primo giorno del mese seguente, se l'incarico decorre, per Decreto o per presa di possesso, dopo il giorno 15 del mese.

72. Oltre al sostentamento così come determinato sopra, i sacerdoti possono ricevere l'offerta data per la celebrazione della messa, nella misura stabilita dall'assemblea dei vescovi della Provincia ecclesiastica di Torino, come

precisato nell'ALLEGATO 5, e nei modi determinati dagli articoli che seguono, sulla cui osservanza deve vigilare l'Economio diocesano. Entro due anni dall'entrata in vigore di queste norme, il Consiglio presbiterale può comunque offrire al Vescovo diocesano una proposta per una diversa distribuzione delle offerte per le messe celebrate, nel rispetto di quanto stabilito in merito dal diritto universale.

73. In applicazione a quanto disposto dal can. 951§1 e dagli orientamenti dell'assemblea dei vescovi della Provincia, il sacerdote che celebra messa più volte nello stesso giorno trattiene l'offerta data per un'intenzione particolare di una sola messa, nella misura stabilita dall'assemblea dei vescovi della Provincia, e versa le altre, personalmente oppure per mezzo della parrocchia o dell'ente ecclesiastico di cui è a servizio, al Fondo solidarietà clero della Curia diocesana, tramite la Segreteria generale della Curia stessa.
74. Eccetto che in caso di concelebrazione, il sacerdote può trattenere come retribuzione a titolo estrinseco metà dell'offerta stabilita per ciascuna delle offerte di messe binate e trinate che deve versare a norma dell'art. 73.
75. A norma dei cann. 388 e 534, il Vescovo diocesano e ogni parroco sono tenuti, per le domeniche e per le feste di precesto, ad applicare una messa *pro populo*, personalmente, anche in un giorno feriale, oppure facendola celebrare da un altro sacerdote, senza percepire alcuna offerta per essa.
76. Nel caso in una sola messa vengano cumulate più intenzioni particolari, ciascuna con la relativa offerta, che non sia la messa *pro populo*, al sacerdote che celebra viene data soltanto un'offerta, nella misura stabilita dai vescovi della Provincia, mentre le altre vengono date ad altri sacerdoti per la celebrazione di tante messe quante sono le intenzioni particolari, ciascuna con la relativa offerta, direttamente da chi ha ricevuto le offerte o, in modo più opportuno, tramite la Segreteria generale della Curia diocesana; si eviti comunque di cumulare più di 10 intenzioni particolari in una sola messa.
77. I parroci e i rettori dei Santuari diocesani che intendono avvalersi della facoltà di celebrare messe con un'intenzione collettiva, formata da più intenzioni particolari per cui sono state date offerte libere, possono farlo due volte alla settimana, facendone adeguata pubblicità presso i fedeli interessati, dando al sacerdote che celebra soltanto l'offerta nella misura stabilita dai vescovi della Provincia e versando il rimanente alla cassa della Parrocchia o dell'Ente ecclesiastico a cui appartiene la chiesa in cui viene celebrata la messa.
78. È opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 77 in modo da evitare un numero eccessivo di offerte per messe non celebrate, ricordando che l'applicazione delle intenzioni per cui si è ricevuta un'offerta deve avvenire entro l'anno, ai sensi del can. 953, e che una diversa destinazione di tali

- offerte può essere stabilita solo dalla Sede apostolica o, in casi particolari ed eccezionali, dal Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1308.
79. Gli oneri di messe derivanti da pie volontà o legati di culto, ai sensi del can. 1300, possono essere accettati dai parroci e dai rettori dei Santuari diocesani con la licenza dell'Ordinario del luogo, a norma dell'art. 42 c), e soltanto per un tempo determinato, secondo le istruzioni dell'Economista diocesano, a cui rivolgersi anche per la gestione di pie volontà o legati di culto in essere.
80. I costi di mantenimento per vitto e servizi dei sacerdoti sono a loro carico e possono essere in parte rimborsati dalle Parrocchie o dagli altri Enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero, con l'eventuale intervento del Fondo solidarietà clero della Curia diocesana, amministrato dal Vicario generale, tenendo conto dell'effettivo costo della vita e di criteri perequativi basati sulla situazione economica di ogni sacerdote, nei modi indicati dall'ALLEGATO 5.
81. Nell'ALLEGATO 5 vengono indicate anche le indennità con cui le Parrocchie o gli altri Enti ecclesiastici che esercitano la cura pastorale rimborsano ai sacerdoti le spese per trasferta in occasione di servizi pastorali, con l'eventuale intervento del Fondo Affari generali della Curia diocesana, amministrato dal Vicario generale.
82. Quanto indicato nell'ALLEGATO 5 può essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dal Vicario generale anche in relazione alle variazioni dell'effettivo costo della vita.

ALLEGATO 1**Modelli di Regolamento
per il Consiglio parrocchiale per gli affari economici
e per il Consiglio pastorale parrocchiale****Consiglio parrocchiale per gli affari economici**

1. In data... il parroco delle parrocchie di ... costituisce il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), unico per tutte le parrocchie, a norma del can. 537 del Codice di diritto canonico.
2. Tale consiglio è formato da fedeli che hanno il domicilio nelle suddette parrocchie, liberamente nominati dal parroco, cercando di rappresentare tutte le singole parrocchie. Fino a 2000 abitanti complessivi i membri sono da 3 a 5; oltre i 2000 abitanti i membri sono da 5 a 9.
3. I consiglieri collaborano con il parroco nell'interlocuzione individuale quotidiana con lui, nelle riunioni collegiali consultive, convocate almeno una volta all'anno, e, quando possibile, svolgendo un determinato servizio di gestione economica. Il consenso del CPAE è necessario al parroco soltanto quando è esplicitamente previsto dalle norme diocesane.
4. Il CPAE rimane in carica per un quinquennio, salvo decadere in caso la parrocchia diventi vacante, eccetto che venga confermato dall'amministratore parrocchiale o dal parroco che subentrano.

Consiglio pastorale parrocchiale

1. In data... il parroco delle parrocchie di ... costituisce il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP), unico per tutte le parrocchie, a norma del can. 536 del Codice di diritto canonico.
2. Tale consiglio è formato da fedeli che hanno il domicilio nelle suddette parrocchie, cercando di rappresentare tutte le singole parrocchie. Fino a 2000 abitanti complessivi i membri sono da 5 a 13; oltre i 2000 abitanti i membri sono da 13 a 21. Due terzi dei membri vengono confermati dal parroco, a seguito di elezione, oppure istituiti dal parroco, a seguito di presentazione; un terzo dei membri viene liberamente nominato dal parroco. Spetta al parroco, sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, scegliere tra elezione e presentazione: l'elezione può avvenire coinvolgendo tutti gli operatori pastorali e i fedeli che partecipano alle Eucaristie festive parrocchiali, o anche recapitando la scheda elettorale a tutti i domiciliati nelle parrocchie; la presentazione può essere fatta dai diversi gruppi di animazione pastorale delle parrocchie.
3. I consiglieri collaborano con il parroco nell'interlocuzione individuale quotidiana con lui, nelle riunioni collegiali consultive, convocate almeno due

volte all'anno, e, quando possibile, svolgendo un determinato servizio pastorale. Il consenso del CPP è necessario al parroco soltanto quando è esplicitamente previsto dalle norme diocesane.

4. Il CPP rimane in carica per un quinquennio, salvo decadere in caso la parrocchia diventi vacante, eccetto che venga confermato dall'amministratore parrocchiale o dal parroco che subentrano.

ALLEGATO 2

Procedure e istruzioni per l'ingresso di un nuovo parroco

1. Il nuovo parroco, nominato dal Vescovo diocesano, quanto prima emette davanti al Vescovo la professione di fede e il giuramento di fedeltà prescritti dai cann. 833§6 e 1283§1 del Codice di diritto canonico, insieme agli altri parroci nominati nella stessa data, se ve ne sono. In tale circostanza il Vescovo consegna copia del decreto di nomina, con le attestazioni necessarie per la variazione del legale rappresentante per tutti i negozi parrocchiali, e comunica quale sacerdote ha nominato come delegato vescovile per il rito di ingresso, a meno che non se ne occupi lui stesso, concordandone con il nuovo parroco la data, sentito il Vicario generale, il parroco uscente, o l'amministratore parrocchiale eventualmente nominato, e il Vicario zonale competente.
2. In seguito, il parroco uscente o il sacerdote da lui delegato comunica la data dell'ingresso alla comunità e alle autorità del luogo. Quindi, con l'aiuto di coloro che erano membri del Consiglio parrocchiale degli affari economici e del Consiglio pastorale parrocchiale, predisponde quanto necessario per preparare l'ingresso del nuovo parroco, sia dal punto di vista spirituale che per quanto riguarda l'organizzazione del rito.
3. Il rito di ingresso del nuovo parroco si svolge nel modo previsto dal Benedizionale del Rituale Romano (nn. 1964-2003) con opportuni adattamenti, apportati sotto la responsabilità del parroco uscente o del sacerdote da lui delegato, fatte salve le seguenti disposizioni: l'eventuale intervento dell'autorità del luogo, di cui al n. 1980, sia fatto di norma prima di entrare nella chiesa parrocchiale; il decreto di nomina, di cui al n. 1986, sia letto almeno nelle premesse e nella parte dispositiva, anche omettendo la parte prescrittiva finale; se non è il Vescovo a presiedere il rito, letto il decreto di nomina, il delegato vescovile dia lettura dell'indirizzo di saluto inviato dal Vescovo; non si ometta mai la rinnovazione delle promesse sacerdotali di cui al n. 1973.
4. Il decreto di nomina già stabilisce la data in cui il nuovo parroco assume giuridicamente l'incarico, in relazione alla data dell'ingresso, dispensando così dalle formalità giuridiche della presa di possesso di cui al can. 527§2: in questo modo, l'ingresso viene valorizzato come rito liturgico di inizio del ministero

pastorale. Tuttavia, al fine di evidenziare il coinvolgimento attivo della comunità parrocchiale, è opportuno che al termine si rediga un verbale dell'ingresso del nuovo parroco, predisposto dal delegato vescovile, sottoscritto dal parroco stesso, dal delegato e da rappresentanti della comunità parrocchiale, da conservarsi insieme ai verbali dei consigli parrocchiali.

5. Compiendo l'ingresso, il nuovo parroco può farsi aiutare dall'Economista diocesano per una prima informazione sulla situazione economica e patrimoniale della parrocchia; inoltre verifichi che nell'archivio parrocchiale siano disponibili ed aggiornati l'inventario dei beni immobili e l'inventario dei beni mobili di interesse storico della parrocchia, come pure l'inventario dei beni mobili non di interesse storico, facendosi eventualmente aiutare dal Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della Curia diocesana.

ALLEGATO 3

Remunerazione mensile in euro dovuta ai sacerdoti da Enti ecclesiastici diversi dalle Parrocchie

<i>Canonico a tempo pieno</i>	Ente Capitolo o Ente Diocesi	340,00
<i>Addetto alla Curia diocesana</i>	Ente Diocesi	130,00
<i>Rettore di Santuario diocesano</i>	Ente Santuario	100,00
<i>Addetto a Santuario diocesano</i>	Ente Santuario	50,00
<i>Addetto a chiesa non parrocchiale</i>	Ente Chiesa o Parrocchia competente o altro Ente competente	50,00
<i>Addetto a Seminario</i>	Ente Seminario	50,00
<i>Canonico a tempo parziale</i>	Ente Capitolo o Ente Diocesi	50,00
<i>Ministero ai sensi dell'art. 62</i>	Ente Diocesi	50,00

ALLEGATO 4**Schema di riferimento
per l'attribuzione dei punti aggiuntivi di cui all'art. 68**

art. 68a - <i>vicario zonale</i>	5
art. 68b - <i>parroco in solidum non moderatore di parrocchia con più di 4000 abitanti o di più parrocchie o di parrocchie molto estese</i>	8
art. 68c - <i>vicario parrocchiale di più parrocchie</i>	5
i punti sono assegnati solo se non si hanno altri punti aggiuntivi per altre motivazioni	
art. 68d - <i>ufficio direttivo diocesano non cumulato con ufficio di cura pastorale</i>	
<i>referente diocesano</i>	3 (6)
<i>incaricato diocesano</i>	4 (8)
<i>delegato vescovile</i>	5 (10)
tra parentesi il punteggio raddoppiato per chi è responsabile di due o più uffici diocesani o è pure vicario zonale	
per chi condivide la responsabilità di un ufficio diocesano con più di altri due responsabili <i>in solidum</i> il punteggio si dimezza	
il rettore del seminario è equiparato all'incaricato diocesano	
art. 68d - <i>ufficio direttivo diocesano cumulato con ufficio di cura pastorale</i>	
<i>referente diocesano</i>	6 (9)
<i>incaricato diocesano</i>	8 (12)
<i>delegato vescovile</i>	10 (15)
tra parentesi il punteggio aumentato del 50% per chi è responsabile di due o più uffici diocesani o è pure vicario zonale	
per chi condivide la responsabilità di un ufficio diocesano con più di altri due responsabili <i>in solidum</i> il punteggio si dimezza	
il rettore del seminario è equiparato all'incaricato diocesano	
art. 68e - <i>rettore di santuario diocesano, canonico penitenziere, direttore di casa di spiritualità diocesana, coordinatore o addetto di collaborazione pastorale</i>	5
i punti sono assegnati in misura unica soltanto se non si hanno altri punti aggiuntivi per altre motivazioni	
art. 68e - <i>sacerdote con particolari costi di trasferta tra Cuneo e Fossano</i>	fino a 10

ALLEGATO 5 aggiornato dal Vicario generale con decorrenza 1 gennaio 2025**Indicazioni per la misura dell'offerta per la celebrazione della messa e per il rimborso delle Parrocchie o degli altri Enti ecclesiastici delle spese di mantenimento e di trasferta dei sacerdoti**

Le seguenti indicazioni vengono date per favorire una migliore perequazione rispetto all'offerta per la celebrazione della messa, al rimborso delle parrocchie o degli altri enti ecclesiastici alle spese di mantenimento e trasferta dei sacerdoti: la loro applicazione è comunque lasciata ai parroci e ai legali rappresentanti degli altri Enti ecclesiastici, eccetto per la misura dell'offerta per la celebrazione della messa che non può essere modificata.

Misura dell'offerta per la celebrazione della messa di cui all'art. 72

1. Ai sensi del can. 952§1 del Codice di diritto canonico, l'assemblea dei vescovi della Provincia ecclesiastica di Torino ha definito che l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della messa è di 10,00 euro.
2. Al sacerdote non è lecito chiedere una somma maggiore rispetto a quella così definita: gli è tuttavia consentito accettare un'offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l'applicazione della messa, versando alla cassa della Parrocchia o dell'Ente ecclesiastico a cui appartiene la chiesa in cui viene celebrata la messa la differenza tra l'offerta data maggiore e l'offerta definita.

Mantenimento di cui all'art. 80

1. Le spese per il mantenimento di ogni singolo sacerdote – comprensive di vitto e servizi: luce e gas, riscaldamento, collaborazione domestica di base – sono determinate nella misura mensile di 800,00 euro, secondo il calcolo della tabella 1 che fa riferimento all'odierno costo della vita, computando il minimo necessario per un dignitoso mantenimento. Tale misura mensile è a carico del sacerdote fino ad una quota massima di partecipazione mensile, non inferiore a 400,00 euro, che potrà essere opportunamente proporzionata alla situazione economica di ciascuno – evidenziata dal reddito lordo annuale dichiarato ai fini fiscali, comprese le pensioni ed esclusi i proventi delle offerte per le messe celebrate – nel modo indicato dalla tabella 2. Tale partecipazione mensile può avvenire nella forma del contributo versato dal sacerdote all'Ente che si accolla le spese di mantenimento oppure nella forma del rimborso ricevuto dal sacerdote che si accolla le spese di mantenimento dall'Ente presso cui presta servizio, secondo le diverse fattispecie delineate qui sotto.
2. I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale dove l'ente parrocchia si accolla tutte le voci di costo indicate nella tabella 1 versano ogni mese a tale ente un contributo di partecipazione mensile pari alla quota massima di partecipazione mensile, come indicato nella colonna B della tabella 2.

3. I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale accollandosi direttamente tutte le voci di costo indicate nella tabella 1 ricevono dall'ente parrocchia presso cui esercitano l'ufficio principale un rimborso spese mensile pari alla differenza tra la misura mensile determinata e la quota massima di partecipazione mensile, come indicato nella colonna C della tabella 2.
4. I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale accollandosi direttamente solo alcune delle voci di costo indicate nella tabella 1, essendo le altre in carico all'ente parrocchia a cui appartiene la casa parrocchiale, ricevono dall'ente parrocchia presso cui esercitano l'ufficio principale un rimborso spese mensile pari alla differenza tra la misura mensile determinata e la quota massima di partecipazione mensile, come indicato nella colonna C della tabella 2, al netto delle voci di costo già prese in carico dall'ente parrocchia.
5. I sacerdoti che non fruiscono di una casa parrocchiale ricevono dall'ente ecclesiastico presso cui esercitano l'ufficio principale un rimborso spese mensile pari alla differenza tra la misura minima mensile determinata e la quota massima di partecipazione mensile, come indicato nella colonna C della tabella 2.
6. Spese maggiori rispetto alla misura mensile determinata nella tabella 1 sono a totale carico del sacerdote.
7. Nel caso della parrocchia con meno di 2000 abitanti – come pure nel caso di più parrocchie affidate ad un solo parroco o di casa parrocchiale unica per più parrocchie quando la somma complessiva degli abitanti delle rispettive parrocchie è inferiore a 2000 – il parroco può chiedere di accollare fino al 50% dei costi sostenuti per il mantenimento dei sacerdoti al Fondo solidarietà clero della Curia diocesana quando non si disponga delle risorse per provvedervi, sempre comunque nei limiti indicati dalla tabella 1 e dalla tabella 2, il cui rispetto viene verificato dall'Economista diocesano.
8. Per quanto riguarda gli altri enti ecclesiastici, come pure per gli uffici della Curia diocesana che hanno risorse proprie, il Vicario generale determina quali possono provvedere al rimborso spese di cui alla colonna C della tabella 2 ed a quali invece si sostituisce il Fondo solidarietà clero.

tabella 1

Determinazione della misura mensile delle spese per il mantenimento		
voce di costo	euro	note
vitto	396,00	12,00 al giorno per viveri; 36,00 al mese per spese complementari
luce e gas	84,00	costo annuale 1008,00 (comprensivo acqua calda)
riscaldamento	100,00	costo annuale 1200,00 (alloggio di 50 mq)
colf	220,00	circa 4 ore a settimana, biancheria e pulizia alloggio
totale	800,00	

tabella 2		
Determinazione della quota massima di partecipazione mensile alle spese per il mantenimento		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>reddito lordo annuale</i>	<i>contributo di partecipazione mensile alle spese per il mantenimento</i>	<i>rimborso spese mensile delle spese per il mantenimento</i>
minore di 15.000,00 euro <i>esempio: sacerdote con meno di 10 punti oltre ai punti base</i>	400,00 euro	400,00 euro
tra 15.000,00 e 18.000,00 euro <i>esempio: sacerdote con 10/20 punti oltre ai punti base</i>	da 400,00 a 500,00 euro	da 400,00 a 300,00 euro
tra 18.000,00 e 21.000,00 euro <i>esempio: sacerdote con 20/30 punti oltre ai punti base</i>	da 500,00 a 600,00 euro	da 300,00 a 200,00 euro
maggiore di 21.000,00 euro <i>esempio: sacerdote con più di 30 punti oltre ai punti base e pensione del Fondo Clero</i>	650,00 euro	150,00 euro

Trasferta di cui all'art. 81

1. I sacerdoti che esercitano servizi pastorali in una chiesa o comunque presso un ente ecclesiastico della Diocesi che non si trova nel comune in cui hanno il domicilio possono ricevere ogni volta dall'ente parrocchia o dall'ente ecclesiastico competente una indennità di trasferta andata e ritorno così modulata: fino a 9,00 euro, se la distanza dal domicilio è inferiore ai 10 km; fino a 22,50 euro, se la distanza è compresa tra i 10 e i 25 km; fino a 45,00 euro, se la distanza è compresa tra i 25 e i 50 km; comunque senza che il costo del rimborso per trasporto via terra sia superiore a 0,45 euro per chilometro.
2. Nel caso della parrocchia con meno di 2000 abitanti – come pure nel caso di più parrocchie affidate ad un solo parroco quando la somma complessiva degli abitanti delle rispettive parrocchie è inferiore a 2000 – il parroco può chiedere al Vicario generale di accollare i costi sostenuti per le trasferte dei sacerdoti al Fondo solidarietà clero della Curia diocesana, quando non si disponga delle risorse per provvedervi, udito il parere dell'Economista diocesano.
3. Le spese di trasferta dei sacerdoti che esercitano un ufficio nella Curia diocesana sono a carico del Fondo per le attività proprie del rispettivo settore della Curia diocesana, senza che il costo del rimborso per trasporto via terra sia superiore

a 0,45 euro per chilometro, escluse le spese per raggiungere la sede della Curia e una franchigia di 50 km al mese.

4. Le spese di trasferta e di iscrizione dei sacerdoti che seguono percorsi formativi approvati dal Vescovo diocesano sono a carico del Fondo Affari generali della Curia diocesana.
5. Il Vicario generale può applicare anche ai diaconi quanto sopra stabilito per le spese dei sacerdoti.
6. Le indennità di trasferta di cui sopra possono essere riconosciute con trasferimenti finanziari a fronte di regolari pezzi giustificativi indicanti i chilometri e gli itinerari percorsi come pure i giorni in cui le trasferte sono state effettuate; altrimenti, possono essere convertite in buoni acquisto o buoni pasto o biglietti di viaggio regolarmente comperati da un qualsiasi fornitore.